



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.11/TFT del 20/11/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 20/11/2023
ha adottato i seguenti:

Fasc.191

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Prot.11757/37 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 Provinciale - Sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. **il sig. Giuseppe Coralluzzo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New G. Club: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

2. **il sig. Marco Delli Bovi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New G. Club: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. **il sig. Francesco Pellegrino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. New G. Club: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. **la società A.S.D. New G. Club** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Coralluzzo, Marco Delli Bovi, Adrian Robert Gril, Carlo Manzi e Francesco Pellegrino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Francesco Pellegrino quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuseppe Coralluzzo, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Delli Bovi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. New G. Club la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 20.11.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.190

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Prot.11806/54 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. **il sig. Vincenzo Orilio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32,

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

2. il sig. **Marco Vuocolo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Luca Vitale**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società **A.S.D. Città di Campagna 1919** (già A.S.D. Academy Ebolitana) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Orilio, Marco Vuocolo e Luca Vitale, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Luca Vitale due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Orilio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Vuocolo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 20.11.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 20 Novembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**